

L.R. 2 agosto 2023, n. 33 (1).

Norme sul funzionamento della commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'*articolo 41 del D.P.R. 327/2001*.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 agosto 2023, n. 171.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

**Art. 1 Composizione della Commissione per le espropriazioni.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Ai sensi dell'*articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è istituita, in ogni provincia, con decreto del dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, la Commissione per le espropriazioni (CPE), composta nel modo seguente:

- a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dal dirigente della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, o da un suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, o da un suo delegato;
 - d) dal direttore generale dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (A.T.E.R.P.), o da un suo delegato;
 - e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - g) dal dirigente del settore espropri della Regione Calabria, o da un suo delegato;
 - h) dal sindaco del comune ove sono situati i beni da stimare, o da un suo delegato, per la sola determinazione delle indennità di aree edificabili.
-

**Art. 2 Sede della Commissione.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. La Commissione ha sede presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale.

**Art. 3 Durata in carica dei componenti.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Gli esperti nominati dalla Regione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio regionale, e comunque fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.

**Art. 4 Decadenza e sostituzione componenti.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della CPE, i membri esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f) possono essere dichiarati decaduti.

La segreteria della CPE, in tal caso, provvede a informare il suo presidente, che ne dà comunicazione al dirigente dell'Ufficio espropri della Regione per la relativa sostituzione e nomina con le modalità di cui al presente articolo. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

2. La comunicazione di cui al comma 1, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, è inviata dal presidente della CPE al direttore generale dell'A.T.E.R.P. e ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate e del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CPE.

**Art. 5 Funzionamento e compiti della Commissione.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Le sedute della CPE sono valide con la presenza di almeno cinque componenti con voto deliberativo e le

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del presidente della CPE.

2. La CPE si riunisce, di norma, quattro volte al mese; in caso di necessità di ulteriori sedute, per l'erogazione del trattamento economico previsto dall'articolo 8, deve essere fornita motivata giustificazione da parte del presidente della CPE.

3. Per le determinazioni dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre anche la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

4. La CPE determina:

a) l'indennità definitiva di espropriazione, nel caso di cui all'*articolo 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001*;

b) i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'*articolo 41 del D.P.R. 327/2001*;

c) il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene nel caso in cui lo stesso non sia concordato tra le parti, ai sensi dell'*articolo 48 del D.P.R. 327/2001*;

d) l'indennità di asservimento, nei casi in cui dalla realizzazione dell'opera derivi la necessità dell'imposizione della servitù di cui all'*articolo 44 del D.P.R. 327/2001*;

e) l'indennità per l'occupazione temporanea per aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'*articolo 50, comma 2, del D.P.R. 327/2001*.

5. La CPE, qualora consultata dall'autorità espropriante, esprime anche determinazioni in ordine alla valutazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nei casi di cui all'*articolo 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001*.

6. La convocazione della CPE viene disposta dal presidente ed è comunicata dalla segreteria, tramite messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata, con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, il presidente può procedere a trasmettere apposito avviso ventiquattro ore prima della seduta.

7. Il presidente della CPE assegna ai componenti della CPE l'istruttoria delle pratiche pervenute in base a un criterio di equa distribuzione e tenendo conto delle professionalità presenti.

8. La CPE adotta le determinazioni e le valutazioni previste dalla normativa vigente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dalla data di ricezione di eventuali integrazioni ritenute necessarie. Le determinazioni sono poi inviate all'autorità espropriante e per conoscenza al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria. L'autorità espropriante comunica agli interessati l'ufficio presso il quale è depositata la deliberazione della CPE ai sensi dell'*articolo 27 del D.P.R. 327/2001*.

9. Entro il mese di gennaio di ogni anno la CPE approva le tabelle dei valori agricoli medi, e di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente, e le trasmette al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria per la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico regionale.

10. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 6 Segreteria della CPE.
In vigore dal 17 agosto 2023

1. Ciascuna CPE, al fine di organizzare efficacemente la propria attività, si avvale di una segreteria, costituita a cura del direttore della competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate.

2. La segreteria della CPE:

a) redige i verbali delle riunioni, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;

b) cura i rapporti tra la CPE, i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione Calabria, effettuando gli avvisi, comunicazioni, invii o depositi previsti nell'ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della CPE;

c) raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 8;

d) cura la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla CPE e cura tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della stessa.

2. Il verbale di ciascuna seduta della CPE, sottoscritto dal presidente della stessa, è inserito all'ordine del giorno e approvato dalla CPE nella seduta immediatamente successiva.

3. Presso la segreteria sono istituiti il protocollo, il registro delle pratiche e il registro delle determinazioni. Tutte le richieste che pervengono all'ufficio di segreteria e tutte le comunicazioni a firma del presidente vengono registrate al protocollo della CPE. Tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della CPE vengono registrate sul registro delle deliberazioni della segreteria.

Art. 7 Spese di istruttoria.
In vigore dal 17 agosto 2023

1. Il soggetto cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche o private e che intende avvalersi dell'intervento della CPE è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria nella seguente misura:

a) fino a cinque ditte catastali, un importo pari a ottocento euro;

b) superiore a cinque ditte catastali, un importo aggiuntivo pari a cinquanta euro per ogni ulteriore ditta catastale.

2. Il contributo è vincolato a sostenere le spese di funzionamento dell'attività della CPE e dell'ufficio di segreteria ed è versato alla Provincia competente territorialmente, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla segreteria della CPE ai soggetti richiedenti.

**Art. 8 Spese di funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Tutte le spese relative al funzionamento della CPE sono gestite dalla Provincia competente territorialmente, attraverso il contributo versato per spese istruttorie di cui all'articolo 7, ed eventuali altre somme da reperire su appositi capitoli propri.

**Art. 9 CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. La CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria è presieduta dal Sindaco metropolitano, che nomina con decreto i suoi componenti.

2. Il funzionamento della CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria, le spese di istruttoria e il trattamento economico dei componenti sono definiti con regolamento adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano.

**Art. 10 Abrogazione della L.R. 17/1988.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. È abrogata la *legge regionale 31 luglio 1988, n. 17* (Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'*articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* e sulle indennità spettanti ai componenti).

**Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
